

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

La semplificazione amministrativa delle modalità di acquisizione della documentazione e certificazione amministrativa nel Testo Unico approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Con il decreto succitato viene fissato il **divieto** per gli **uffici pubblici** e i **gestori dei servizi di pubblica utilità** di richiedere ai privati che vi si rivolgono certificati contenenti dati e informazioni di natura amministrativa; l'inosservanza di tale divieto è sanzionata come violazione dei doveri d'ufficio.

Le disposizioni del Testo Unico indicano come le modalità che la pubblica amministrazione deve seguire nel raccogliere dati e informazioni utili e necessari ai fini istruttori sono, in linea di principio, determinate dall'interessato.

L'interessato può:

- utilizzare i moduli che l'ufficio competente **deve** mettergli a disposizione per fare le auto dichiarazioni sostitutive delle certificazioni o degli atti di notorietà (art. 48, comma 2)
- semplicemente **indicare**, quando non possa o non intenda utilizzare le auto dichiarazioni, l'amministrazione presso la quale sono conservati i registri o gli albi che contengono i dati (art. 43, comma 1)
- **esibire** un valido documento di identità personale di cui, per la registrazione dei dati necessari, sarà tenuta a fascicolo una fotocopia (art. 45); a tal fine va precisato che sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (art. 35, comma 2)
- **presentare spontaneamente i certificati**: questa è una scelta improbabile, dato che significherebbe una perdita di tempo (dovendosi rivolgere ad un ufficio diverso) e di denaro (per marche da bollo e/o diritti vari).